



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Corigliano calabro**

Ordinanza

(Ripristino della navigazione in prossimità e presso la foce del canale Stombi)

Responsabili: Comune di Cassano all'Ionio (CS) – Associazione Laghi di Sibari.

Località: Foce del canale Stombi del Comune di Cassano All'Ionio (CS).

Il sottoscritto Capo del Compartimento marittimo di Corigliano calabro e Comandante del porto di Corigliano calabro,

Vista: l'ordinanza n. 64/2025 in data 23 giugno 2025 del Comune di Cassano allo Ionio, relativa all'interdizione temporanea della navigabilità del canale Stombi;

Vista: la nota prot. n. 16048/2025 in data 23 giugno 2025 del Comune di Cassano all'Ionio, assunta al protocollo interno n. 12881 in pari data, avente per oggetto: *“Richiesta di interdizione area di mare nei pressi della foce del canale Stombi nel Comune di Cassano allo Ionio”* ai fini dell'esecuzione delle operazioni di escavo e dragaggio di sedimenti marini e di ripascimento mediante l'ausilio di una draga galleggiante iscritta al numero 251 dei Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro denominato *“Sybaris Cossa Enotria”* in uso all'Associazione Laghi di Sibari;

Vista: la propria ordinanza n. 45/2025 in data del 24 giugno 2025 recante il divieto di navigazione, sosta, ancoraggio, balneazione, pesca, qualsiasi attività subacquea nonché ogni altra attività connessa agli usi del mare in prossimità e presso la foce del canale Stombi;

Vista: la nota prot. n. 17011/2025 in data 3 luglio 2025 con la quale il Comune di Cassano all'Ionio (CS) ha chiesto, a seguito della fine dei lavori di manutenzione per il ripristino della sezione idraulica del canale Stombi in agro al medesimo, l'abrogazione dell'ordinanza n. 45/2025 del 24 giugno 2025 emessa da questa Capitaneria di porto;

Vista: l'ordinanza n. 72/2025 in data 3 luglio 2025 del Comune di Cassano all'Ionio, relativa al ripristino delle condizioni di navigabilità del canale Stombi;

Vista: la planimetria dei fondali allegata alla citata nota;

Vista: la legge della Regione Calabria 3 agosto 2018, n. 32, avente per oggetto: *“Esercizio della navigazione nel Canale Stombi, sito nel Comune di Cassano all'Ionio”*;

Visto: il decreto dirigenziale n. 8103 in data 11 giugno 2024, con il quale la Regione Calabria – Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente – Settore 2 - Valutazioni Autorizzazioni ambientali – Sviluppo sostenibile, autorizza il predetto Comune all'esecuzione di attività di escavo e dragaggio di sedimenti marini e di ripascimento;

Vista: la nota prot. n. 18081 del 28 maggio 2024 dell'Agenzia regionale per la protezione

dell'ambiente della Regione Calabria - ARPACAL – contenete prescrizioni ai fini dello svolgimento dei predetti lavori;

- Vista: l'ordinanza n. 74/2019 in data 9 agosto 2019 di questa Capitaneria di porto, relativa alla disciplina della navigazione in prossimità e presso la foce del canale Stombi;
- Vista: l'ordinanza n. 25/2011 in data 5 aprile 2011 di questa Capitaneria di porto, relativa al *“Divieto di inquinamento, disposizioni a tutela dell'ecosistema marino/costiero a tutte le unità navali e agli impianti di qualsiasi natura, in collegamento anche indiretto con il mare, che si trovano nell'ambito costiero e nelle acque territoriali di giurisdizione del Compartimento marittimo di Corigliano calabro”*;
- Vista: l'ordinanza n. 29/2010 in data 10 maggio 2010 di questa Capitaneria di porto, relativa al rinvenimento di ordigni bellici nelle acque territoriali digiurisdizione del Compartimento marittimo di Corigliano calabro;
- Vista: la vigente ordinanza di sicurezza balneare emessa da questa Capitaneria di porto;
- Vista: la vigente ordinanza balneare emessa dal Comune di Cassano all'Ionio (CS);
- Visto: il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto e ss.mm.ii.;
- Vista: la legge 31 dicembre 1982, n. 979 *“Disposizioni per la difesa del mare”*;
- Visto: l'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
- Visto: l'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ss.mm.ii., recante il *“Testo Unico dell'Ambiente”*;
- Visto: il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016, n. 173, recante il *“Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”*;
- Vista: la circolare n. 03/2008 del Reparto ambientale marino del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera;
- Visto: il regolamento internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG'72), reso esecutivo con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- Visti: gli articoli 16, 17, 18, 28, 30, 31, 62, 81, 223, 1164, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del predetto Codice;
- Ravvisata: la necessità di dover emanare norme per la tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela dell'ambiente marino;
- Visti: gli atti d'ufficio e l'istruttoria condotta;

RENDE NOTO

che dalla data della presente ordinanza, risulta ripristinata la sezione idraulica della foce del canale Stombi della località “Laghi di Sibari” in agro al Comune di Cassano all'Ionio, a seguito degli interventi di escavo e dragaggio di sedimenti marini e di ripascimento in premessa citati, nei limiti batimetrici dei fondali comunicati e rappresentati nello stralcio planimetrico allegato alla presente quale parte integrante, come autorizzati dalla Regione Calabria.

ORDINA

Articolo unico

L'ordinanza n. 45/2025 in data 24 giugno 2025 in premessa citata, emessa da questa Capitaneria di porto, è abrogata.

Ai soli fini della sicurezza della navigazione permangono le prescrizioni relative alla “Disciplina della navigazione nel cono di atterraggio alla foce del canale Stombi e presso la foce medesima di cui all’ordinanza n. 74/2019 in data 9 agosto 2019.

A causa di improvvise e imprevedibili variazioni batimetriche dei fondali del cono di atterraggio e della foce del citato canale causati da eventuali marosi, tutte le unità in navigazione devono comunque predisporre, in ingresso e in uscita dai citati specchi acquei, un adeguato servizio di vedetta/guardiana in plancia, al fine di scongiurare ogni pericolo derivante dalla navigazione e connesso alle caratteristiche tecniche (pescaggio) delle unità impiegate, tenuto conto delle più basse maree di cui alle pubblicazioni nautiche di riferimento (Tavole di marea).

Il Comune di Cassano all’Ionio dovrà sistematicamente verificare il mantenimento delle batimetriche dei fondali degli specchi acquei in parola, ai fini della loro sicura navigabilità.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza, i cui trasgressori saranno puniti a termini di legge e ritenuti responsabili di qualunque danno che possa derivare a persone o cose in conseguenza dell’inosservanza delle prescrizioni in essa contenute. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza, pubblicata nella sezione “*Ordinanze*” del sito istituzionale ai fini di cui all’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Corigliano-Rossano (CS), lì *(data della firma digitale)*

p. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Francesco ESPOSITO t.a.

IL COMANDANTE IN 2^a
C.F. (CP) Gianluca SCUCCIMARRI